STATUTO ANAAO ASSOMED

Approvato dal Congresso Ordinario – Roma 16-20 giugno 2026

INDICE

TITOLO I - ASSOCIAZIONE: GENERALITÀ
CAPO I - COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Costituzione
Articolo 2 - Statuto e Regolamento
Articolo 3 - Regolamento Nazionale
Articolo 4 - Scopi e finalità
Articolo 5 – Attività
CAPO II - IL CONGRESSO NAZIONALE
Articolo 6 - Composizione e competenze
Articolo 7 - Competenze
Articolo 8 – Riferimento iscritti ed elettorato attivo e passivo
TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE
CAPO I - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE
Articolo 9 – Generalità
Articolo 10 - Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione
Articolo 11 - Il Segretario Nazionale
Articolo 12 – La Segreteria Nazionale
Articolo 13 - La Direzione Nazionale
Articolo 14 - Il Consiglio Nazionale: composizione
Articolo 15 - Il Consiglio Nazionale: competenze
Articolo 16 -La Commissione di Controllo
Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 18 - Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome
CAPO II STRUTTURE DI SUPPORTO. ASSEMBLEA DEI SEGRETARI AZIENDALI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE
Articolo 19 - L'Assemblea dei Segretari Aziendali
Articolo 20 - Centro Studi
CAPO III - I SETTORI
Articolo 21 - Settore Anaao Giovani
Articolo 22 - Settore della Dirigenza Sanitaria
TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA
CAPO I - DELIBERAZIONI ORGANIZZATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Articolo 23 - Deliberazioni organizzative Regionali e delle Province autonome
CAPO II - LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA
Articolo 24 - Livelli dell'organizzazione
Articolo 25 - Struttura dell'organizzazione decentrata
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 26 – Rappresentanza negli organi statutari
Articolo 27 - Rappresentanze di genere
Articolo 28 - Incompatibilità
Articolo 29 - Segretari Regionali e delle Province autonome e Segretari aziendali impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga
Articolo 30 - Decadenza
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI
Articolo 31 - Riscossione e ripartizione delle quote associative
Articolo 32 - Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province Autonome
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33 - Norme transitorie
Articolo 34 - Scioglimento dell'Associazione

TITOLO I ASSOCIAZIONE: GENERALITÀ

CAPO I
COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
Costituzione

1. È costituita l'Associazione Sindacale denominata Anaao Assomed.
2. Possono essere iscritti all'Associazione i medici-chirurghi, gli odontoiatri, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, i farmacisti che operino in rapporto giuridico di dipendenza, di convenzione con il SSN, o in formazione, ovvero dipendenti dallo Stato, dalle Regioni, dalle strutture private accreditate, ovvero in attività libero professionale, anche dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.
3. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
4. L'Associazione prevede articolazioni dotate di autonomia organizzativa denominate Settori e Aree. Per Settore si intende un raggruppamento di iscritti omogeneo per caratteristiche professionali.
Per Area si intende un'aggregazione di iscritti omogenea per tipologia di attività lavorativa, peculiarità professionali o legislative.
Le modalità di costituzione di Settori e Aree ulteriori a quelle previste dal presente Statuto sono definite dal Regolamento Nazionale.
5. L'Associazione, su proposta del Segretario Nazionale e previa approvazione a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Consiglio Nazionale può attivare rapporti federativi con Organizzazioni e Associazioni che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente Statuto.
6. In caso di confluenza di sigle sindacali in Anaao Assomed, deliberata dal Congresso Nazionale Straordinario, con cessione in via definitiva delle deleghe comunicata ad ARAN, gli organi statutari di Anaao Assomed possono essere conseguentemente integrati. Le modalità di integrazione vengono definite con apposito regolamento.
7. L'Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

Articolo 2
Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto.
2. Il presente Statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa, dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3.

Articolo 3
Regolamento Nazionale

1. Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale da una Commissione costituita dal Presidente Nazionale che la convoca, dal Responsabile del Dipartimento Amministrativo, dal Responsabile del Dipartimento Organizzativo, dal Presidente della Commissione di Controllo, dal

Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome, dai Responsabili Nazionali del Settore Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% più 1) dei componenti aventi diritto al voto.
3. Le norme del presente Statuto, riguardanti le modalità di convocazione, le procedure elettorali e aspetti organizzativi interni a organi statutari, sono rinviate al Regolamento Nazionale. Tali norme decadono contestualmente alla loro approvazione e inserimento nel Regolamento Nazionale.
4. Le norme e il contenuto del Regolamento non possono contrastare con le disposizioni statutarie.

Articolo 4
Scopi e finalità

1. L'Associazione si ispira al principio Costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie e, tutelando, a ogni livello, il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici e dirigenti sanitari che in esse operano.
2. L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
3. L'Associazione intende perseguire:
a) la valorizzazione del dirigente medico e sanitario attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni di natura professionale e di natura tecnico-gestionale, nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale, elemento indispensabile per una razionale governance delle strutture del SSN;
b) l'attuazione di modelli organizzativi delle strutture sanitarie che esaltino la professionalità e la responsabilità del dirigente medico e sanitario e riducano le condizioni di rischio clinico;
c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica e miglioramento della qualità clinica e organizzativa delle strutture del SSN;
d) la tutela del ruolo dei dirigenti medici e sanitari del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina;
e) l'obiettivo dell'affidamento alle strutture del SSN e ai dirigenti medici e sanitari in esse operanti delle attività inerenti alla formazione professionale, l'aggiornamento obbligatorio e quelle correlate all'Educazione Continua in Medicina (ECM);
f) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun dirigente medico e sanitario possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale;
g) la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica;
h) i medesimi obiettivi di cui alle precedenti lettere anche in favore delle altre categorie di iscritti.
4. Scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati;
b) dare ogni assistenza agli associati in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;
c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;

d) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;
e) patrocinare e tutelare a ogni effetto gli associati;
f) promuovere l'Educazione Continua in Medicina e ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse e operatività delle professioni operanti nell'ambito della tutela della salute anche attraverso l'attività del Centro Studi e Formazione;
g) consentire la possibilità sia a livello centrale, che regionale, purché non in conflitto con il livello centrale, dell'istituzione di uno o più "servizi finalizzati" alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre all'attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi, esclusa quella in materia fiscale, in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, ivi compresa l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in associazioni, enti e società di ogni tipo, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione;
h) garantire le pari opportunità di accesso, sviluppo ed esercizio della professione, ivi comprese le politiche di conciliazione lavoro-famiglia, a prescindere dal genere, dall'età, dalle origini geografiche e sociali, dalla presenza di disabilità, dalle opinioni politiche, dalle credenze religiose o dagli orientamenti sessuali;
i) promuovere nuove forme di rappresentanza tra le organizzazioni di medici e/o dirigenti sanitari che operano in dipendenza o in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i dirigenti medici e dirigenti sanitari delle Funzioni Centrali, che condividano principi e scopi stabiliti dal presente Statuto.
Tali aggregazioni sono finalizzate al raggiungimento della massima forza rappresentativa, anche nelle diverse sedi Istituzionali.

Articolo 5
Attività

1. L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei soci, nel rispetto delle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari o maggiorate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
2. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, di organizzazione del lavoro e di previdenza. La stessa assistenza effettuata prevalentemente agli associati, può essere rivolta anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.
3. L'Associazione non svolge direttamente e per proprio conto attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda, né di promozione dell'attività esercitata dagli associati stessi, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.
4. Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati gratuitamente o dietro il pagamento di un corrispettivo.

5. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e il relativo finanziamento. L'Associazione destinerà i fondi raccolti tramite tale attività accessoria per la realizzazione degli scopi sociali.
6. Eventuali cessioni a terzi a titolo oneroso concernono esclusivamente proprie pubblicazioni distribuite prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Le cessioni di pubblicazioni a terzi aventi a oggetto i Contratti Collettivi di Lavoro possono essere effettuate anche in deroga al comma 3 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
7. L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
8. Costituiscono altresì entrate dell'Associazione:
a) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
b) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al finanziamento dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e di promozione della figura del dirigente medico e sanitario.
9. Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

CAPO II
IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 6
Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell'Associazione è il Congresso Nazionale.
2. Esso è costituito:
a) dai delegati Regionali e delle Province autonome in numero di 2 (due) per ogni Regione e Provincia Autonoma e 1 (uno) per ogni 200 iscritti o frazione, uguale o superiore a 100 iscritti, alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale non appartenenti ai settori Anaao Giovani e Dirigenza Sanitaria;

b) si aggiungono alla lettera a) i rappresentanti dei Settori in numero proporzionale ai loro iscritti, alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale, in misura di 1 (uno) per ogni 200 iscritti o frazione, uguale o superiore al 100;
3. Tutti i delegati vengono eletti tra gli associati iscritti alla data di deliberazione del Consiglio Nazionale con le modalità indicate dal Regolamento Nazionale nel rispetto delle minoranze e della rappresentanza di genere.
4. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati, in base alla percentuale di preferenze riportate nella elezione, fermo restando il limite previsto all'art. 26.
5. Nel caso un delegato eletto dal Congresso Regionale sia per qualsiasi motivo decaduto è sostituito dal primo dei non eletti della lista votata dal Congresso Regionale, in ordine decrescente dei voti.
In carenza di sostituti, i voti attribuiti vengono suddivisi fra gli altri delegati con arrotondamento al delegato più giovane per età.
6. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:
a) gli ex Presidenti Nazionali e gli ex Segretari Nazionali dell'Associazione purché ancora iscritti;
b) il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale uscenti;
c) il Presidente del Consiglio Nazionale uscente;
d) i componenti della Segreteria Nazionale uscenti;
e) i Segretari regionali e delle Province Autonome neoeletti;
f) il Responsabile Nazionale e i Coordinatori regionali di Anaao Giovani facenti parte della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome;
g) il Responsabile Nazionale e i Coordinatori regionali della dirigenza sanitaria facenti parte della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome:
h) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscenti;
i) i componenti della Commissione di Controllo uscenti;
j) i Consiglieri Nazionali neo eletti dai Congressi Regionali e delle Province Autonome;
k) il Responsabile del Centro Studi e Formazione e i responsabili delle Sezioni in cui si articola.

Articolo 7
Competenze

1. Il Congresso Nazionale:
a) elegge il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione su un'unica scheda;
b) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale dallo stesso proposta, su unica scheda;
c) elegge su un'unica scheda, con alternanza di genere, il Presidente e il Vice Presidente, del Consiglio nazionale;
d) elegge su liste separate, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente e i componenti della Commissione di Controllo;
e) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;

f) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
g) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
h) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
1-bis. Le liste di cui alle lettere a), b), e d) devono essere accompagnate da un numero di firme non inferiore al 25% dei voti congressuali. Ogni delegato può sottoscrivere una sola lista per ogni organo.
2. La Commissione per lo Statuto è composta:
a) dal Presidente dell'Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;
b) dal Presidente della Commissione di Controllo;
c) da un componente per ciascuna Regione e Provincia autonoma, su indicazione del Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, tra i delegati o tra i partecipanti di diritto;
d) dai Responsabili Nazionali dei Settori Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani.

Articolo 8
Riferimento iscritti ed elettorato attivo e passivo

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di delegati individuati con le modalità dell'art. 6.
2.Sono elettori gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali da almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità alla data di deliberazione del Congresso Nazionale, anche se variato il ruolo.
3. Gli iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni senza soluzione di continuità alla data di deliberazione del Congresso Nazionale, anche se variato il ruolo, sono il riferimento degli iscritti per il calcolo dei componenti dei vari organismi decentrati e nazionali.
4.Salvo diversa indicazione le elezioni degli organismi nazionali e decentrati si svolgono a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, gli astenuti vengono considerati votanti e vengono considerati nel quorum. Qualora siano state presentate più liste per lo stesso organismo le votazioni si svolgono a maggioranza relativa.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

CAPO I
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE

Articolo 9
Generalità

Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:
a) Congresso Nazionale
b) Presidente Nazionale

c) Segretario Nazionale
d) Segreteria Nazionale
e) Consiglio Nazionale
f) Commissione di Controllo
g) Collegio dei Revisori dei Conti
h) Settori e Aree
i) Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome.

I componenti degli organi di cui ai punti da b) a i) partecipano ai Consigli regionali e/o delle Province Autonome e ai Consigli aziendali di appartenenza, con diritto di parola e non di voto.

Articolo 10
Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente:
- rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente Statuto, del Regolamento Nazionale nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- media la composizione dei conflitti;
- partecipa ai lavori della Segreteria Nazionale e ai lavori del Consiglio Nazionale senza diritto di voto;
- convoca e insedia il Congresso Nazionale secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente su delega o in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente Nazionale dell'Associazione, svolge le funzioni di garanzia di cui all'articolo 16, comma 8

Articolo 11
Il Segretario Nazionale

1. È eletto dal Congresso Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale. La candidatura a Segretario Nazionale va presentata all'Ufficio di Presidenza nei tempi dallo stesso stabiliti.

Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Nazionale dallo stesso proposto.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti e Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale.

Assegna formalmente a ciascun componente della Segreteria Nazionale deleghe o funzioni anche tra quelle proposte dal Consiglio Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale, la Segreteria Nazionale sono organo di indirizzo politico e deliberativo, allargato per particolari decisioni o di carattere generale alla Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.

Il Segretario Nazionale:

a) svolge funzioni di indirizzo, verifica ed eventuale intervento affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale;
b) adempie agli atti necessari per la promozione delle iniziative sindacali e vigila sulla loro esecuzione;
c) può partecipare ai lavori di ciascun organismo periferico o inviare in sua vece un componente della Segreteria nazionale;
d) è responsabile dell'informazione e degli organi di stampa nazionali dell'Associazione;
e) è responsabile della contrattazione e degli atti negoziali a livello nazionale, di cui dispone in via esclusiva il potere di firma. Tale funzione può essere da lui direttamente delegata a uno dei componenti della Segreteria Nazionale;
f) propone alla Segreteria Nazionale la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali;
g) definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l'Associazione ai diversi tavoli di confronto e/o contrattazione a livello nazionale, e ne indica il capo delegazione;
h) nei casi di violazione delle norme statutarie e nei casi di inadempienze di carattere amministrativo, decide il commissariamento degli organi periferici dell'Associazione e della sospensione delle cariche e contestualmente trasmette il provvedimento alla Commissione di Controllo;
i) fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva e una relazione programmatica relativamente all'attività della Segreteria Nazionale.
4. Il Segretario Nazionale dell'Associazione, su conforme decisione della Segreteria Nazionale, nel caso in cui ricorrano gravi motivi da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, Aziendale, del Coordinatore Provinciale o di chiunque ricopra una carica elettiva disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso alla Commissione di Controllo. La sospensione permane fino alla decisione assunta dalla Commissione di Controllo o, nel caso venga presentato ricorso, alla decisione assunta dal Presidente Nazionale con le modalità di cui all'articolo 16, comma 8.
5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Vice Segretario Vicario, assume le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo se non incompatibile e se la durata residua del mandato non è superiore a 12 (dodici) mesi. In caso contrario il Presidente dell'Associazione dispone entro 60 (sessanta) giorni la convocazione del Congresso straordinario al quale partecipano i delegati del precedente Congresso ordinario, se ancora iscritti nella stessa Regione e nello stesso settore alla data di convocazione tenendo conto della variazione dei voti rappresentati, per l'elezione del Segretario e della Segreteria Nazionale.
6. Il Segretario Nazionale neo eletto conclude il mandato nei termini previsti senza rilievo ai fini dell'articolo 28 comma 7.

Articolo 12
La Segreteria Nazionale

1.La Segreteria nazionale è composta da non più di 12 (dodici) componenti, escluso il Segretario Nazionale, il/i Vicesegretario/i di cui uno vicario, i responsabili dei Dipartimenti, amministrativo, organizzativo e formazione, eletti su lista unica dal Congresso Nazionale.

Partecipano ai lavori della Segreteria nazionale con diritto di voto i responsabili nazionali dei settori, il Responsabile del Centro studi, il Coordinatore della Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province Autonome e altri 3 (tre) Segretari regionali eletti con procedura unitaria dalla Conferenza stessa in rappresentanza di tre aree geografiche differenti individuate dal Regolamento Nazionale.

2. La Segreteria Nazionale:

- assicura il funzionamento operativo dell'Associazione e il sistematico raccordo con le articolazioni periferiche dell'Associazione supportandole nei modi e nei mezzi necessari;
- interviene, su indicazione del Segretario Nazionale, sulle questioni che assumono carattere di urgenza;
- dispone, su proposta del Segretario Nazionale, la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali nazionali.

3. Nel caso in cui si verifichino vacanze di posti della Segreteria Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata al Consiglio Nazionale entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

4.La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può individuare strutture dipartimentali in materie di particolare impegno e interesse per la funzionalità e l'efficacia complessive dell'azione dell'Associazione. L'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.

5. I Responsabili delle strutture dipartimentali relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte.

6. I Dipartimenti "Amministrativo" e "Organizzativo" vanno istituiti formalmente e affidati a due distinti componenti della Segreteria Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

a) il Dipartimento Amministrativo ha il compito di assumere le responsabilità della cassa dell'Associazione con conseguente potere di "firma" di tutti i documenti contabili, del coordinamento delle Tesorerie decentrate, di instaurare rapporti con Istituti Bancari, richiedere affidamenti, rilasciare fideiussioni e costituire garanzie reali anche nei confronti di terzi, nell'ambito esclusivo dell'attività istituzionale e per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente Statuto, nonché di proporre, annualmente, al Consiglio Nazionale per l'approvazione, i bilanci, preventivo e consuntivo, e, al Congresso Nazionale, il bilancio consuntivo del quadriennio previo esame e approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) il Dipartimento Organizzativo ha il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione.

7. Tutte le comunicazioni dei dipartimenti ai quadri dirigenti, agli iscritti e a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il Dipartimento Amministrativo delle attività connesse ai movimenti finanziari, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso il Dipartimento Organizzativo al fine di centralizzare l'archivio e uniformare metodi e mezzi d'informazione.

8. I Responsabili dei Dipartimenti relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario un'ipotesi programmatica nella quale venga, tra l'altro, evidenziato l'onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.
9. Le modalità di decadenza dei componenti della Segreteria nazionale sono contenute nel Regolamento Nazionale.
10. È istituito un gruppo di coordinamento a supporto del Segretario Nazionale e della Segreteria Nazionale, composto da iscritti attualmente in quiescenza che abbiano maturato specifiche esperienze.
Il gruppo di coordinamento è coordinato da un responsabile e può essere articolato per aree geografiche o per ambiti tematici. Il responsabile e i componenti sono nominati dal Segretario nazionale.
Le aree di coordinamento, definite dalla Segreteria Nazionale, potranno riguardare studi di settore, politiche sanitarie e contrattuali, nonché altri temi di interesse sindacale.
Analogamente, possono essere istituiti gruppi di lavoro a livello regionale, su indicazione del Segretario regionale, da inserire nel Consiglio regionale.
Le modalità organizzative saranno definite nel Regolamento Nazionale.
Il coordinatore del gruppo può essere invitato a partecipare senza diritto di voto ma di parola ai lavori della Segreteria Nazionale per particolari argomenti.

Articolo 13
La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è abolita.
2.Per il mandato 2026 – 2030, il Congresso Nazionale elegge, quali componenti aggiuntivi del Consiglio Nazionale, su proposta della Conferenza Permanente dei Regionali e delle Province autonome, un componente per ogni regione o provincia autonoma, indicati dai rispettivi segretari, e 1 (uno) componente del Settore Giovani e 1 (uno) componente del Settore Dirigenza sanitaria proposti dai rispettivi responsabili nazionali.

Articolo 14
Il Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è composto:
a) da 75 (settantacinque) componenti che vengono eletti, nei Congressi regionali dagli iscritti non appartenenti ai settori. A questi si aggiungono i componenti spettanti alla Dirigenza sanitaria e Anaao Giovani che procedono all'elezione in sede di apposita sessione dei Congressi Regionali elettivi da parte dei propri delegati.
Il numero di posti per il settore Dirigenza sanitaria e Anaao Giovani viene determinato sulla base del numero dei loro iscritti rispetto al totale degli iscritti dell'Associazione.
I posti della Dirigenza medica vengono assegnati in ragione di 2 (due) posti per ogni Regione e provincia autonoma fino a 250 (duecentocinquanta) iscritti, di cui almeno uno segretario aziendale, ove non coincidenti con il Segretario Regionale. Gli ulteriori posti vengono attribuiti

proporzionalmente alle Regioni sulla base del numero di tutti gli iscritti eccedenti i primi 250 (duecentocinquanta) di ogni regione conteggiando i quozienti interi e i più alti resti.
b) da un rappresentante aziendale delle A.R.P.A. e da un rappresentante aziendale degli Istituti Zooprofilattici eletti tra gli iscritti in ciascuna area professionale. Le modalità di elezione sono previste nel Regolamento Nazionale
2. A tal fine il Dipartimento Nazionale Amministrativo, di concerto con la Commissione di Controllo, comunica ai Segretari Regionali e delle Province autonome entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di deliberazione del Consiglio Nazionale, gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili. I delegati al Congresso Nazionale di cui all'art. 6 c. 2 e tutti i Consiglieri nazionali vengono suddivisi, sulla base degli elenchi depositati e verificati presso il Dipartimento Amministrativo.
In caso di Congressi Regionali/Provinciali straordinari va mantenuto lo stesso numero di eleggibili indipendentemente dal numero degli iscritti.
3. I Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi regionali decadono in caso di trasferimento dalla regione di elezione. Anche i Segretari Aziendali decadono da componenti del Consiglio Nazionale nel caso in cui cessino di ricoprire l'incarico per qualunque motivo.
4. Partecipano al Consiglio Nazionale, in via ordinaria, con diritto di parola e non di voto:
a) il Presidente Nazionale;
b) il Segretario Nazionale;
c) I Segretari regionali e delle Province autonome;
d) il Responsabile Nazionale dei Settore Dirigenza Sanitaria e Anaao Giovani;
e) i componenti della Segreteria Nazionale;
f) i Presidenti e vice Presidenti nazionale, della Commissione Controllo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) i coordinatori delle sezioni del Centro studi.
Possono essere invitati gli ex Segretari Nazionali e gli ex Presidenti Nazionali se ancora iscritti e altri soggetti di rilievo se appartenenti all'Anaao.
5. Su proposta del Segretario Nazionale o di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale è possibile cooptare un numero massimo di 10 (dieci) consiglieri. Tale integrazione è finalizzata all'acquisizione di rappresentanze professionali mediche e sanitarie ritenute utili nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso. I Consiglieri di cui sopra devono essere iscritti all'Associazione e non hanno diritto di voto.

Articolo 15
Il Consiglio Nazionale: competenze

1.Il Consiglio Nazionale, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, svolge funzioni propositive, consultive e di verifica in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione.
È l'organo deliberativo in materia di bilancio: approva a maggioranza semplice dei presenti il bilancio preventivo generale dell'Associazione entro il 31 gennaio e il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
Solo i componenti eletti di cui al comma 1 dell'art. 14 esercitano diritto di voto per il bilancio.

Assume le proprie determinazioni attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e interpellanze agli organi dell'Associazione.
Il Consiglio nazionale delibera in materia di nomine dell'Associazione negli Enti a livello nazionale a cui partecipa con esclusione dell'articolo 11 comma 3 lettera g).
2). Il Consiglio Nazionale è altresì competente a:
a) eleggere i componenti e i relativi coordinatori delle Commissioni;
b) eleggere i componenti, 2 (due) titolari e 2 (due) supplenti, per lo svolgimento delle funzioni di garanzia di cui all'art. 16, comma 8 del presente Statuto;
c) deliberare la convocazione del Congresso ordinario o straordinario;
d) farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni del Congresso;
e) organizzarsi in Commissioni di lavoro;
f) determinare l'ammontare delle quote associative, su proposta della segreteria Nazionale o da 1/3 dei componenti eletti del Consiglio, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
g) destinare, su richiesta della Segreteria Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo a Enti, Associazioni e Società aventi per scopo l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici e dirigenti sanitari aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale;
h) modificare il Regolamento Nazionale a maggioranza assoluta, su proposta della Segreteria Nazionale o del 30% dei componenti del Consiglio Nazionale;
i) proporre la sfiducia al Segretario Nazionale e alla Segreteria Nazionale a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
j) revocare o rinviare a maggioranza assoluta dei componenti la convocazione del Congresso straordinario.
3. Cura i rapporti con Società, Enti e Associazioni diretti alla diffusione e al confronto nonché al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.
4. Nel rispetto dei principi dello Statuto il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, può deliberare, a maggioranza assoluta, modifiche e integrazioni di cui al Titolo III dello stesso Statuto.

Articolo 16
La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 7 (sette) componenti, di cui uno dirigente sanitario, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.
3. La Commissione di Controllo è l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione e ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'Associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale, di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione e

tra gli associati, di decidere sulla decadenza dalle cariche dell'Associazione in caso di incompatibilità.
4. Qualsiasi iscritto o organo dell'Associazione può rivolgersi ad essa perché proceda, preliminarmente, in via istruttoria e, successivamente, decisionale. Il ricorso alle vie legali contro cariche, organi e delibere interne costituisce una grave violazione della normativa statutaria e comporta la contestuale decadenza dall'Associazione.
5. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perché indaghi circa il merito di "opinioni espresse" essendo consentita all'interno dell'Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.
6. La Commissione di Controllo è competente a esaminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:
a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti allo Statuto e al Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'Associazione;
c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'Assemblea aziendale senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai Revisori dei Conti ai vari livelli.
7. Terminata la fase istruttoria, la Commissione di Controllo può emettere nei confronti dei singoli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, decadenza dalla carica ricoperta, espulsione dall'Associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.
Può altresì disporre lo scioglimento di organismi associativi qualora siano stati accertati atti o comportamenti di cui al precedente comma. Può inoltre annullare gli atti di organismi periferici e centrali assunti in violazione di Regolamento e Statuto.
8. L'interessato al provvedimento può, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere al Presidente Nazionale dell'Associazione che, unitamente al Presidente del Consiglio Nazionale e ai 2 componenti eletti dal Consiglio Nazionale al suo interno, di cui all'articolo 15 comma 2, lettera b) acquisite le determinazioni della Commissione di Controllo e valutatene le motivazioni, dopo aver sentito la parte interessata, decide e adotta il provvedimento in via definitiva entro 60 (sessanta) giorni. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale dell'Associazione vale doppio.
9. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.
10. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Elettorale per la Verifica dei Poteri del Congresso stesso.

Articolo 17
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) componenti più 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con le modalità definite all'articolo 7, comma 1, lettera d).
Può avvalersi della collaborazione di un Organo tecnico identificato con modalità contenute nel Regolamento Nazionale.
2. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice il Vice Presidente.
3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esaminare, verificare e approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali e i rendiconti regionali redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;
b) esaminare le relazioni sui rendiconti consuntivi annuali regionali;
c) effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche dell'Associazione chiamate a gestire fondi e redigere una relazione specifica per il Consiglio Nazionale.
4. I bilanci e i rendiconti consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.
5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.
6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Dipartimento Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

Articolo 18
Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome

1.La Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome è costituita dai Segretari Regionali e delle Province Autonome e dai Responsabili Nazionali dei settori o loro delegato.
È invitato permanente il Segretario Nazionale.
Partecipano ai lavori della Conferenza 3 (tre) componenti per ognuno dei Settori della Dirigenza Sanitaria e Anaao giovani eletti con le modalità indicate nel Regolamento.
2. È organo di collegamento operativo tra di essi.
3.Nella seduta di insediamento procede all'elezione su schede separate del Coordinatore e dei 3 (tre) segretari regionali che partecipano ai lavori della Segreteria Nazionale.
4. La Conferenza Permanente è convocata, con trasmissione dell'Ordine del Giorno, dal suo Coordinatore anche su richiesta del Segretario Nazionale.
5. Il Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3, definisce le modalità e le procedure di attività, di formulazione e trasmissione dei pareri alla Segreteria Nazionale.

CAPO II
STRUTTURE DI SUPPORTO.
ASSEMBLEA DEI SEGRETARI AZIENDALI, CENTRO STUDI E FORMAZIONE

Articolo 19
L'Assemblea dei Segretari Aziendali

1. L'Assemblea dei Segretari Aziendali e, ove esistenti, dei Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle Aree metropolitane è convocata almeno una volta l'anno dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.
2. L'Assemblea dei Segretari Aziendali è finalizzata a consentire un confronto con gli organismi esecutivi dell'Associazione per una valutazione generale su temi di politica sindacale proposti dal Segretario Nazionale e contribuisce all'elaborazione di un programma di azione.

Articolo 20
Centro studi

1. Il Centro Studi opera su incarico della Segreteria Nazionale e in coordinamento con lo stesso, in relazione alle scelte strategiche di tipo contrattuale, di programmazione e organizzazione sanitaria e di valorizzazione professionale degli iscritti.
2. Il Centro Studi può essere suddiviso in Sezioni definite in sede della Segreteria Nazionale.
3. Il Responsabile del Centro Studi, i Coordinatori e i componenti delle sezioni sono nominati dal Segretario Nazionale.

CAPO III
I SETTORI

Articolo 21
Settore Anaao Giovani

1. È costituito a livello nazionale e regionale un'articolazione organizzativa di iscritti denominata Settore Anaao Giovani. Esso comprende esclusivamente gli iscritti alle scuole di specialità di area medica, area chirurgica e servizi clinici, che hanno stipulato un contratto di formazione specialistica, o ai corsi di formazione in Medicina generale che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato. Fanno altresì parte i libero professionisti, laureatisi in medicina e chirurgia, da non più di 12 (dodici) mesi, in possesso di partita IVA.
2. Il Settore Anaao Giovani è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa coordinata con gli altri livelli di rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Settore potrà beneficiare di specifici finanziamenti, per iniziative finalizzate ad attività sindacali e dopo approvazione della Segreteria Nazionale.
4. A ogni livello Nazionale e Regionale e il Settore ha proprie rappresentanze proporzionali all'interno degli organi e propri Responsabili, designati dagli iscritti. In particolare Anaao Giovani si

costituirà come articolazione periferica per aree geografiche in coordinamenti regionali e che rispondono al referente nazionale.
5. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità, per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di ciascuna articolazione a livello nazionale e regionale compresi i rappresentanti all'interno degli organi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.

Articolo 22
Settore della Dirigenza Sanitaria

1. È istituito il Settore Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed.
2. Il Settore è responsabile delle attività organizzative specifiche delle categorie rappresentate, anche all'interno della più generale attività rappresentativa di Anaao Assomed, con autonomia riferita agli aspetti peculiari professionali e legislativi, e ciò ai fini della specifica e ottimale tutela professionale delle categorie che vi affluiscono.
3. Il Settore Dirigenza Sanitaria comprende la rappresentanza della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale e tecnico delle A.R.P.A.
4. Il Settore Dirigenza Sanitaria è caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa e amministrativa, comunque all'interno dell'unico bilancio, coordinata con gli altri livelli di rappresentanza nazionali, regionali e aziendali.
5. Il Settore si configura come organo dell'Associazione, integra quelli previsti all'art. 9, ed è costituito a livello nazionale dal Responsabile Nazionale di Settore, dal Direttivo Nazionale, composto da sette componenti compreso il Vicario e il Responsabile Amministrativo. Alle riunioni della Direzione Nazionale del Settore è invitato il Segretario Nazionale.
6. A ogni livello nazionale, regionale e aziendale è previsto un Responsabile del Settore che si configura come organo ai fini del godimento dei diritti sindacali.
7. A ogni livello organizzativo dell'Associazione nazionale, quali il Consiglio Nazionale, art. 14 comma 1, lettera a) e b), regionale e aziendale, il Settore ha rappresentanze numeriche proporzionali agli iscritti. Il Settore elegge propri responsabili tra gli iscritti delle categorie appartenenti al Settore stesso, che hanno a ogni livello organizzativo la responsabilità di garantire la tutela delle categorie rappresentate per gli aspetti specifici.
8. I responsabili del Settore a livello nazionale, regionale e aziendale partecipano comunque alla delegazione trattante, nel caso non siano già componenti della Segreteria Regionale e della Segreteria Aziendale.
9. I Segretari regionali e aziendali Anaao Assomed garantiscono la tutela delle categorie della dirigenza sanitaria e delle A.R.P.A. e la presenza dei responsabili in ogni riunione in cui siano in discussione aspetti di possibile interesse e comunque a richiesta dei Responsabili di settore, anche garantendo il diritto di riunione per gli aspetti specifici. Alle riunioni a livello regionale o aziendale del settore è invitato il Segretario Regionale o Aziendale.
10. Il Regolamento Nazionale individua le specifiche modalità per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze di settore di ciascuna articolazione a livello nazionale, regionale e aziendale, compresi i rappresentanti in seno a organismi di cui al presente Statuto nel rispetto del principio di diretta elezione dei propri rappresentanti.

11. Al Settore Dirigenza Sanitaria è attribuita una quota pari al 50% delle quote associative riscosse in sede centralizzata e relative al Settore stesso.
Il fondo attribuito è utilizzato esclusivamente per le attività e le iniziative proprie delle attività di diretta tutela specifica delle categorie rappresentate e in particolare per:
a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare attività, iniziative e ogni altra necessità connessa alla tutela specifica delle categorie e ad assicurare il funzionamento del Settore stesso;
b) assicurare la promozione di attività specifiche relative a peculiari aspetti professionali ad altri livelli dell'Associazione d'intesa con le Segreterie regionali;
c) sopportare gli oneri derivanti da attività, analisi e ricerche specifiche a supporto delle categorie rappresentate.
12. In sede di Regolamento Nazionale sono definiti, gli oneri posti in capo a livello nazionale e a livello regionale.
13. Il rendiconto di previsione di settore va trasmesso, previa approvazione del Direttivo Nazionale di Settore al Dipartimento Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione. Il rendiconto consuntivo è redatto secondo le medesime modalità, entro il 15 aprile.

TITOLO III
L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

CAPO I
DELIBERAZIONI ORGANIZZATIVE REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Articolo 23
Deliberazioni organizzative Regionali e delle Province autonome

Le Deliberazioni organizzative Regionali e/o delle Province Autonome vengono approvate dal Consiglio Regionale/Provinciale nel caso si ravvisi la necessità di adeguare l'organizzazione rappresentativa periferica a quella istituzionale regionale/provinciale, con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo.

CAPO II
LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 24
Livelli dell'organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:
a) Regionale e delle Province Autonome;
b) Aziendale.
2. Nelle Aziende ove insistono più ospedali e distretti territoriali, sono eletti i Responsabili di ogni struttura ospedaliera e il/i Responsabile/i del territorio o di distretto/i, con le modalità previste nel Regolamento Nazionale.

3. Possono essere identificati dal Consiglio Regionale altri livelli di rappresentanza (provinciale, interaziendale, macro-aziendale, area vasta, dell'area metropolitana) facenti capo a un Coordinatore eletto secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
4. Sono elettori ed eleggibili agli organi dei vari livelli aziendali gli iscritti in regola con le quote di iscrizione da non meno di 6 (sei) mesi.

Articolo 25
Struttura dell'organizzazione decentrata

1.L'organizzazione decentrata è articolata nei seguenti organismi:
a) Livello Regionale:
- il Congresso Regionale
- il Consiglio Regionale
- la Segreteria Regionale
- il Segretario Regionale

b) Livello Aziendale:
- l'Assemblea Aziendale
- la Segreteria Aziendale
- Il Consiglio Aziendale
- il Segretario Aziendale

2. Organismi a livello regionale:
a) Il Congresso Regionale o delle Province Autonome è composto da:
a1) un delegato per ogni azienda, ove sia stato possibile eleggere un segretario aziendale;
a2) un numero di delegati aziendali definito in rapporto di 1 per ogni 50 iscritti o frazione, uguale o superiore al 50%, e comunque garantendo un numero di delegati complessivo partecipanti al Congresso Regionale non inferiore a 20 (venti), eletti dagli iscritti non appartenenti ai settori;
a3) ad essi si aggiungono i delegati di ciascun settore in base al medesimo criterio di proporzionalità numerica votati dai rispettivi iscritti delle Regioni in collegio unico regionale secondo le modalità definite dal Regolamento Nazionale;
a4) il Segretario regionale, i componenti della Segreteria regionale uscente e i componenti degli organismi nazionali uscenti, residenti nella Regione interessata con diritto di parola e non di voto.
Il congresso regionale è competente a eleggere i componenti del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale;
a5) Tutte le elezioni di competenza dei Congressi Regionali e delle Province autonome (elezione dei delegati al congresso nazionale e dei consiglieri nazionali) avvengono su lista chiusa o aperta con o senza preferenze su decisione del Consiglio Regionale uscente.
b) il Consiglio Regionale o delle Province autonome è costituito
b1) dai componenti della Segreteria regionale, dai Segretari aziendali o interaziendali, se esistenti;
b2) da un numero di componenti eletti, non inferiori a 5 (cinque) eletti nel Congresso Regionale dai delegati degli iscritti non appartenenti ai settori;

b3) a questi si aggiungono i componenti spettanti ai Settori in base al numero dei loro iscritti rispetto al totale degli iscritti della regione ed in proporzione al numero dei componenti il Consiglio di cui alla lettera b2), con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;
b4) dai componenti degli organismi nazionali della stessa regione o provincia autonoma, con diritto di parola e non di voto;
b5) dai Responsabili istituiti ai sensi dell'art. 24, comma 3 con diritto di parola e non di voto.
b6) Il Consiglio Regionale e delle Province autonome:
- ha compiti di indirizzo politico sindacale regionale;
- approva o modifica il Rendiconto Regionale;
- approva la sfiducia agli organi esecutivi della Regione secondo le modalità indicate nel Regolamento Nazionale;
- sostituisce, a maggioranza assoluta, il componente eletto a lista chiusa dai Congressi Regionali negli organi centrali, qualora il posto diventi vacante a qualunque titolo;
- può adeguare ai sensi dell'art. 24, comma 3 l'organizzazione rappresentativa periferica con conseguente verifica di congruità della Commissione di Controllo;
- nelle Regioni e Province Autonome in cui è presente una sola Azienda sanitaria o ospedaliera, definisce le modalità organizzative in relazione alla complessità del modello organizzativo sanitario locale.
-Può istituire, sentita la Segreteria regionale, un organismo di supporto per le Segreterie aziendali.

c) la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma: è costituita da un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 12 (dodici) componenti compreso il Segretario Regionale o della Provincia Autonoma, e almeno un rappresentante della dirigenza medica e almeno uno appartenente al Settore Dirigenza Sanitaria e almeno uno appartenente al Settore Anaao Giovani. Deve essere indicato il Vice Segretario e il Responsabile Amministrativo, eletti dal Congresso Regionale o della Provincia Autonoma con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale. Possono essere invitati i componenti degli organismi nazionali, i Responsabili istituiti ai sensi dell'art. 24 comma3 senza diritto di voto. Costituisce l'organo esecutivo a livello regionale.

d) il Segretario Regionale:
- è eletto dal Congresso Regionale insieme con la Segreteria regionale su lista unica; ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;
- definisce la composizione delle delegazioni, che rappresentano l'Associazione e l'elenco degli iscritti abilitato all'utilizzo dei permessi sindacali;
- può integrare la delegazione con dirigenti dell'Associazione facenti parte degli organismi statutari a livello nazionale o esperti del settore fermo restando le prerogative esclusive del capo delegazione in materia di sottoscrizione degli atti negoziali;
- coordina le politiche contrattuali a livello decentrato e verifica che esse siano coerenti con gli indirizzi nazionali;
- è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali regionali;
- dispone in via esclusiva del potere di firma degli atti e accordi negoziali regionali e degli atti giudiziari in sede civile, penale e presso ogni giurisdizione regionale, su delega del Segretario

nazionale. Tale funzione può essere dal Segretario regionale direttamente delegata a uno dei componenti della segreteria regionale;
- svolge funzioni di indirizzo, verifica e intervento affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso Nazionale e i conseguenti indirizzi deliberati dal Congresso Regionale;
- esercita funzioni di controllo nei confronti dei responsabili delle altre articolazioni organizzative della Regione in modo omogeneo.
In caso di vacanza della carica di Segretario Regionale per dimissioni o per qualsiasi altro motivo subentra il Vice Segretario o nel caso di più vice segretari, il vice segretario vicario fino alla fine del mandato. Nel caso in cui non possa subentrare il vice segretario per la presenza di incompatibilità di cui all'articolo 28, si procede con la convocazione di un Congresso straordinario per l'elezione del Segretario Regionale entro 60 giorni. Si considerano il mandato pieno del neoeletto i due terzi del mandato previsto.
Il Consiglio regionale uscente individua le aziende in cui è presente un numero di iscritti almeno superiore al doppio degli eleggenti, ed in cui è possibile prevedere una Segreteria e il Consiglio Aziendale.
3. Organismi a livello aziendale:
- l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente a eleggere la Segreteria Aziendale, i componenti del Consiglio Aziendale, se previsti dal Consiglio regionale, e i delegati al Congresso Regionale;
- la Segreteria Aziendale, organo esecutivo a livello aziendale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti, di cui uno vicesegretario vicario, compreso il Segretario Aziendale, un rappresentante della dirigenza medica e dei due settori se presenti in azienda.
a) il Segretario Aziendale:
- è eletto, insieme al suo Vice e alla restante Segreteria dall'Assemblea Aziendale Elettiva con le modalità indicate nel Regolamento Nazionale e ha la rappresentanza dell'Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale:
- definisce la composizione delle delegazioni che rappresentano l'Associazione nella contrattazione decentrata, e l'elenco degli iscritti abilitati all'utilizzo dei permessi sindacali;
- può integrare la delegazione alla contrattazione decentrata con dirigenti dell'Associazione facenti parte degli organismi statutari territoriali o regionali e, se ammessi alla trattativa, con dirigenti nazionali o esperti del settore;
- dispone in via esclusiva del potere di firma dei contratti integrativi aziendali e degli atti negoziali aziendali;
- è titolare in via prioritaria di tutte le prerogative sindacali aziendali;
- dispone, di intesa con la Segreteria aziendale, la ripartizione dei permessi sindacali aziendali assicurandone una equa distribuzione, tenendo conto delle necessità aziendali, nonché di quelle dei dirigenti sindacali della propria azienda chiamati a rivestire cariche associative a livello territoriale, regionale e nazionale;

-può delegare, d'intesa con il Segretario regionale, la responsabilità della contrattazione ad altro componente della Segreteria aziendale o ad un organismo di supporto indicato dal Consiglio regionale;
- informa il Segretario Regionale della convocazione, dell'andamento e degli esiti della contrattazione decentrata.
In caso di vacanza della carica di Segretario aziendale per dimissioni o per qualsiasi altro motivo subentra il Vice Segretario vicario fino alla fine del mandato. Nel caso in cui non possa subentrare il vice segretario per la presenza di incompatibilità, subentra a pieno titolo il Segretario regionale o suo delegato.
Qualora non sia previsto una segreteria aziendale subentra il segretario regionale o suo delegato.
4. I Coordinatori di cui all'art. 24 comma 2 e comma 3 agiscono a livello locale sulla base delle deleghe ricevute dal Segretario Aziendale/Regionale e lo rappresentano nelle aree di appartenenza.
5. Per le elezioni degli organi dei vari livelli decentrati è possibile il voto elettronico online certificato.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 26
Rappresentanza negli organi statutari

Nella composizione degli organismi, Consiglio Nazionale e Consiglio Regionale dell'Associazione e nei Congressi Nazionali e Regionali, ai dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN deve essere garantita una rappresentanza pari ad almeno il 60% del totale se questa non viene raggiunta attraverso la proporzionalità degli iscritti. Agli altri iscritti, esclusi gli specializzandi, deve invece essere assicurata una rappresentanza non inferiore al 5% del totale, proporzionata al numero degli iscritti e con arrotondamento all'unità più vicina.

Articolo 27
Rappresentanze di genere

Nella composizione degli organismi dirigenti dell'Associazione a livello nazionale, regionale e aziendale e dei delegati ai rispettivi congressi va garantita la presenza di genere assumendo come riferimento tendenziale la percentuale della suddivisione di genere sul totale degli iscritti e comunque in proporzione, non inferiore al 33%, con arrotondamento all'unità più vicina. Il mancato rispetto viene fatto rilevare in via autonoma dalla Commissione di Controllo.

Articolo 28
Incompatibilità

1. Chiunque ricopra cariche a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in altre organizzazioni a carattere sindacale e dell'area contrattuale della sanità, non può assumere cariche nell'Associazione.

2. Sono incompatibili con cariche (componenti della Segreteria Nazionale, delle Segreterie aziendali, regionali) il ruolo di Direttore Generale e di Direttore Sanitario aziendale. Sono incompatibili con le cariche di livello aziendale i titolari di nomine fiduciarie delle Aziende. L'iscritto in condizione di pensionato non può candidarsi come Segretario Nazionale, aziendale o regionale o della Provincia Autonoma. Qualora eletto prima dell'ingresso in quiescenza, conclude il mandato.
3. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Controllo, di Presidente e Vice Presidente Nazionale dell'Associazione, di Segretario Regionale e Aziendale e componente delle rispettive segreterie.
4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.
5. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata segnalazione scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.
6. Le condizioni di incompatibilità devono essere rimosse, pena decadenza d'ufficio, da tutti gli incarichi ricoperti, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del Congresso o comunque dalla data di insorgenza.
6 bis. L'accettazione di un nuovo incarico in organismi dell'Associazione incompatibili con precedenti incarichi ancora operativi, comporta la immediata decadenza dal precedente incarico.
7. Le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Aziendale sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
8. Gli iscritti da almeno 12 (dodici) mesi senza soluzione di continuità alla data di deliberazione del Congresso nazionale, possono essere eletti negli organismi nazionali e regionali, escluse le cariche interne ai settori.
9. Gli iscritti all'Associazione, con rapporto giuridico di dipendenza con il SSN, in servizio attivo da almeno 24 mesi senza soluzione di continuità, alla data di deliberazione del Congresso nazionale, possono essere eletti alla carica di segretario aziendale, e se iscritti da almeno 36 (trentasei) mesi alla data di deliberazione del Congresso nazionale alle cariche di Segretario nazionale e regionale.

Articolo 29
Segretari Regionali e delle Province autonome e Segretari aziendali impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari Regionali e delle Province autonome e i Segretari Aziendali, nel caso in cui siano, per qualsiasi motivo, impossibilitati o impediti a partecipare alle riunioni degli organi statutari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, in via preferenziale dal Vicesegretario Vicario o da altro componente della Segreteria Regionale o della Provincia autonome o della Segreteria Aziendale.

Articolo 30
Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello regionale e aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con i rispettivi Congressi ordinari, ovvero nel caso rimangano assenti, per 3 (tre) volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti, senza giustificato motivo. Dopo la seconda assenza è data all'interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.
2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Presidente o Responsabile dell'organo di darne comunicazione all'interessato e all'Esecutivo Nazionale.
3. L'associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo.
4. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3 (tre).

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI

Articolo 31
Riscossione e ripartizione delle quote associative

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite nella percentuale del 50% al livello Nazionale e del 50% livello Regionale. prevedendo una quota partecipata di spesa per iniziative comuni la cui entità e finalità di spesa sono indicate nel Regolamento Nazionale.
2. Qualora debbano essere deliberate iniziative che comportino una spesa superiore al 10% della somma prevista nel titolo corrispondente del Bilancio di previsione o del rendiconto dell'anno corrente, l'organo che decide tale variazione deve informare rispettivamente in via preventiva il Consiglio Nazionale o il Consiglio Regionale per la sua approvazione anche da remoto.
3. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per attività e iniziative proprie dei vari livelli decentrati e in particolare per:
a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;
b) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell'area metropolitana, se previsti;
c) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale assunto dal Segretario Nazionale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l'attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti a oneri previdenziali e fiscali. A tal fine va trasmessa al Dipartimento Amministrativo, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perché il Dipartimento Amministrativo provveda a effettuare le dovute ritenute fiscali;
d) finanziare programmi di formazione sindacale e professionale promossi dalla Segreteria Nazionale attraverso gli enti e le strutture collegate.

e) fronteggiare gli oneri derivanti dalle spese necessarie per assicurare la partecipazione alle attività istituzionali degli eletti dalla propria regione negli organismi nazionali.
4. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale. Le modalità dei flussi di spesa verso le sedi aziendali e/o altre sedi attivate, sono determinate dal Consiglio Regionale.

Articolo 32
Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province Autonome

1. Le Regioni e le Province autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.
2. L'erogazione dei fondi alle Regioni e alle Province Autonome e del Settore Dirigenza Sanitaria nella percentuale definita ai sensi del precedente articolo 31, comma 1, e dell'articolo 22 comma 11 è effettuata dal Dipartimento Amministrativo, con accredito automatico diretto alle Tesorerie Regionali e delle Province autonome e del Settore Dirigenza Sanitaria entro il 15 (quindicesimo) giorno di ciascun mese, per l'importo complessivo spettante, in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento, detratte le spese già effettuate dal Dipartimento Amministrativo per conto della Regione o Provincia Autonoma o Settore della Dirigenza Sanitaria.
3. La gestione dei conti correnti in sede periferica avviene da parte dei tesorieri regionali previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo. La gestione dei conti correnti del Settore della Dirigenza Sanitaria avviene da parte del proprio Tesoriere Nazionale, previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Dipartimento Amministrativo.
4. L'erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma o Settore Dirigenza Sanitaria non provveda alla trasmissione al Dipartimento Amministrativo, nei termini indicati all'art. 24 del Regolamento, del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.
5.Nel trasferimento a livello decentrato delle quote di competenza annuale devono essere considerati i residui di cassa superiori al 20% della quota da attribuire. I residui eccedenti, se non finalizzati a progetti specifici già approvati dal consiglio regionale previa verifica del dipartimento amministrativo, confluiscono in uno specifico titolo di spesa del bilancio di previsione annuale destinato a finanziare iniziative comuni approvate nel bilancio di previsione annuale.
6. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione dell'inadempienza.
7. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti la verifica dei bilanci consuntivi e dei rendiconti periferici.
8. È istituito in sede di bilancio preventivo, un fondo di solidarietà a favore delle iniziative formative delle Regioni e Province autonome con un numero di iscritti inferiore a 500 finalizzato a coprire le spese di mobilità per partecipazione a iniziative dell'Associazione. Il fondo è alimentato con una percentuale pari al 3 per cento dei trasferimenti delle risorse dal Dipartimento Amministrativo delle Regioni che hanno più di 1000 iscritti.
9.Sono istituiti 4 (quattro) fondi finanziati nel bilancio di previsione nazionale con le risorse derivanti comma 5:

a) fondo scuola quadri e formazione per la promozione di corsi di aggiornamento aperti agli iscritti in varie forme;
b) fondo Centro studi per il finanziamento di studi di settore;
c) fondi affari generali con l'obiettivo di promuovere campagne per favorire nuove iscrizioni, iniziative promozionali per gli iscritti, consulenze per assistenza ai servizi;
d) fondo affari legali per favorire un completo sostegno legale agli associati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33
Norme transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione.
2. Le modifiche statutarie relative alle elezioni degli organismi di competenza delle assemblee aziendali e del congresso regionale si applicano a partire dalle prossime elezioni.

Articolo 34
Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.